



LISTE D'ATTESA

La sanità

Un tuo diritto



- Le leggi in vigore prevedono **l'obbligo per i Direttori Generali delle ULSS di garantire le visite specialistiche** e gli esami diagnostici strumentali nei tempi previsti dalle priorità indicate nell'impegnativa del medico.
- Qualora non ci fosse la possibilità di rispetto del tempo massimo di attesa previsto dalla priorità assegnata in regime pubblico, **il Direttore Generale dell'ULSS deve attivare “percorsi di tutela”** per garantire la prestazione, nei tempi previsti, anche ricorrendo a prestazioni in regime libero professionale (libera professione “intramoenia” o regime privato).
- **Il cittadino può richiedere a termini di legge l'erogazione della prestazione nei tempi previsti dal codice di priorità.**



Le impegnative per quali viene fatto obbligo ai Direttori Generali di garantire il rispetto dei tempi di attesa sono :

- 1. per le richieste di “prima visita specialistica”**
- 2. per la diagnostica non “di controllo”**

L’obbligo non vale per le altre prestazioni diverse dalla “Prima visita ” e per gli esami “di controllo”



- L'obbligo non vale per le visite o gli esami **“di controllo”** perché gli esami e visite di controllo vengono richiesti in caso di una malattia cronica, successivamente a una prima visita specialistica, e devono essere prescritti direttamente dal professionista che ha preso in carico il paziente e le ULSS devono consentire la prenotazione direttamente.
- Per i percorsi diagnostici (oncologici, cardiopatici, neuropatici, broncopatici), il criterio deve essere quello della presa in carico del paziente, che dunque dovrà essere esonerato dall'effettuazione della prenotazione delle diverse prestazioni oggetto del percorso.



La Legge Regionale 30 del 2016 prevede l'obbligo da parte del medico prescrittore di attribuire una classe di priorità e indicare il sospetto diagnostico nelle visite specialistiche e negli esami diagnostici.

I tempi di attesa per le prime visite sono quelli indicati nell'impegnativa del medico:

- U** (urgente) entro 24 ore dalla prescrizione
- B** (breve) entro 10 giorni
- D** (differita) entro 30 giorni
- P** (programmata) entro 60/90 giorni secondo la prescrizione del medico



PRENOTAZIONE

- **Andare presso uno sportello ALS**
- **Telefonare al centro unico di prenotazione CUP**



Cosa significa “lista di galleggiamento”

- **IL CUP GARANTISCE LA PRESTAZIONE MA NON LA SEDE O UN MEDICO SPECIFICO PERTANTO AL CITTADINO VERRA' OFFERTA UNA PRIMA DATA DISPONIBILE PRESSO UNO DEGLI EROGATORI PUBBLICI O PRIVATI CONVENZIONATI. IL CITTADINO PUO' NON ACCETTARE LA PROPOSTA E IN TAL CASO PERDE IL DIRITTO AL TEMPO MASSIMO GARANTITO.**
- **Se al momento della richiesta il CUP non è in grado di prenotare la prestazione nei tempi previsti dalle priorità, comunica al cittadino di attendere di essere richiamato entro 48 ore per le priorità B o entro 4 giorni per le priorità D o P.**



Se il CUP non prenota rispettando i tempi di priorità previsti:

- Occorre inviare una specifica richiesta al Direttore Generale dell'ULSS che è obbligato a rispondere e fissare l'appuntamento nei tempi previsti
- La richiesta può essere inviata sia per email sia a mano presso un ALS
- **Il cittadino sarà richiamato dall'ULSS che potrà prenotare la prestazione in regime pubblico ordinario oppure come libero professionista "intramoenia" alle stesse condizioni del regime pubblico cioè in esenzione ticket totale o parziale a seconda delle sue esenzioni**



premesse

■ che il Medico curante, in data _____, ha prescritto il seguente accertamento diagnostico / visita specialistica:
_____ con la seguente priorità: _____ (all.1);

■ che, contattato in data _____, con riferimento operatore _____ il CUP di :

- ULSS 9 Scaligera
- AOUI VR
- IRCCS Ospedale Sacro Cuore – Negrar
- Ospedale Pederzoli – Peschiera del Garda

■ Altro: _____

■ mi è stato comunicato che la prima data utile per poter usufruire della suddetta prestazione è quella del :
_____ (all.2);

■ che, i CUP sopra specificati non hanno fornito alcuna data

■ altro _____;

preso atto che

■ ai sensi del D. Lgs. 124/1998, è mio diritto essere informato sui tempi massimi di attesa che devono intercorrere tra la data della richiesta e la data di erogazione della prestazione;

■ la Legge 266/2005 (art 1, comma 282) fa divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni;

■ il PNGLA 2019/21, recepito dalla regione Veneto con DGRV 1164/19, prevede obbligatoriamente il rispetto delle priorità indicate nella richiesta e l'applicazione di "percorsi di tutela" ovvero di percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche;

■ che, in caso di impossibilità di rispettare i tempi di attesa previsti nella richiesta della prestazione, è mio diritto richiedere che la prestazione stessa venga resa nell'ambito di attività libero-professionale intramuraria.

• Tutto quanto premesso, il sottoscritto

chiede

- **alla ULSS 9 Scaligera, nella persona del suo Direttore Generale *pro tempore*, che l'erogazione della prestazione venga effettuata nei termini di legge in regime di attività libero-professionale intramuraria con oneri a carico della stessa così come previsto dall'art. 3, comma XIII, D. Lgs. n. 124 del 29.04.1998.**



- Inviando la richiesta di rispetto dei tempi di prestazione fai valere un tuo diritto per ottenere la prestazione nei tempi dovuti
- Più persone inviano la richiesta rispetto ad una mancata risposta nei tempi prescritti , più l'Ulss dovrà attrezzarsi per garantire la salute delle cittadine e dei cittadini